



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, delegata dal Presidente di Sezione del Tribunale in data 16.09.2025,
ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato in data 12.09.2025, tramite l'OCC nominato, avv. Leonardo Capra, da FABRIZIO TARQUINI (C.F. TRQFRZ51P23L117A), residente in Terni, via Mola di Bernardo n. 26;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Terni, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che la parte istante risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che risulta aver assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento (da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*) in capo al ricorrente, il quale risulta esposto per complessivi € 170.422,88 di debiti, gode di una pensione di vecchiaia lorda pari ad € 2.987,37 mensili, è privo di beni mobili registrati ed è proprietario unicamente di ½ del diritto di superficie sull'immobile in cui risiede - attualmente sottoposto a procedura esecutiva (r.g.e.imm. n. 100/2023 di questo Tribunale) e stimato in € 35.978,68 *pro-quota* - e che il fabbisogno del mantenimento mensile ammonta ad € 1.390,00;
- dato atto che la proposta ed il piano appaiono - allo stato - ammissibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 67, co. 1 e 4, CCII, in relazione alla documentazione allegata e laddove prevedono:

- a) il pagamento, in prededuzione, del compenso dell'O.C.C. per un importo pari a complessivi € 3.637,23 (comprensivo di oneri accessori, di cui € 1.818,61 già versati a titolo di acconto ed



€ 1.818,61 da corrispondere in prededuzione nell'ipotesi di omologazione del piano, salva la liquidazione finale che verrà disposta dal Tribunale);

- b) il versamento in favore del creditore ipotecario (titolare di un credito complessivo pari ad € 97.923,35) dell'importo totale di € 42.620,00, mediante la corresponsione di un importo iniziale di € 20.000,00 e il successivo il versamento di 32 rate mensili consecutive dell'importo di € 628,33 ciascuna, con 33° rata finale dell'importo di € 2.513,44;
- c) una falcidia degli altri crediti (pari a complessivi € 72.499,53), tutti privi di cause legittime di prelazione, da soddisfare al termine dei pagamenti da eseguire al creditore ipotecario, mediante il versamento della somma complessiva di € 550,00 mensili per un periodo di 5 anni (a decorrere dal mese di agosto 2028, sino al mese di agosto 2033), di cui € 250,00 mensili in favore della Findomestic Banca s.p.a., in relazione al prestito con cessione del quinto della pensione attualmente in essere ed il rimanente importo di € 300,00 mensili da suddividere in parti uguali tra tutti gli altri creditori,

il tutto per una durata complessiva di circa 8 anni e con risorse che *“verranno in parte messe a disposizione da familiari dello stesso (per quanto concerne l'importo iniziale di € 20.000,00 da versare al creditore ipotecario)”* e, per la restante parte, verranno prelevate dalla pensione percepita mensilmente dal ricorrente;

- rilevato, in particolare, che, allo stato, e salva ogni diversa valutazione da svolgersi ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII prima della pronuncia di omologa, non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto ritenuto dall'OCC, che, al momento delle assunzioni delle obbligazioni inadempite, il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

- vista l'istanza, contenuta in calce al piano, con la quale il ricorrente chiede che il giudice disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari, nonché la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. r.g.e. 100/2023 di questo Tribunale (con prossima vendita dell'immobile pignorato fissata nella data del 23/09/2025), al fine di non pregiudicare l'eventuale attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto;

- ritenute condivisibili le argomentazioni svolte a sostegno dell'istanza cautelare, dal momento che, da un lato, la ristrutturazione dei debiti proposta è volta, in sostanza, a preservare la proprietà superficiaria dell'abitazione in capo al debitore (pensionato di anni 74) e dall'altro, la vendita dell'abitazione consentirebbe il soddisfacimento, peraltro verosimilmente parziale, del solo creditore ipotecario, rischiando, però, di pregiudicare il pagamento, anche in parte, dei creditori chirografari, i quali vedrebbero ulteriormente diminuita la quota stipendiale utilmente aggredibile (già integralmente gravata da un pignoramento e una cessione del quinto stipendiale volontaria) e, in generale, la disponibilità economica del debitore, in ragione del canone di locazione che quest'ultimo potrebbe essere chiamato a sostenere;

- ritenuto, d'altro canto, che, ai fini dell'omologa, si appalesano sin d'ora necessari alcuni chiarimenti e integrazioni, i quali dovranno essere resi dal ricorrente e dall'OCC, al più tardi, unitamente al deposito della relazione di cui all'art. 70, co. 6, CCII;



- ritenuto, in particolare, di dover invitare il **debitore**, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 70, co. 6, CCII, a:

- a) specificare l'ammontare della pensione di vecchiaia attualmente percepita, al netto delle imposte e al lordo delle cessioni del quinto stipendiale e del pignoramento stipendiale in essere;
- b) chiarire se intende o meno sospendere la cessione del quinto stipendiale attualmente in essere con la Findomestic Banca s.p.a. e per quali mensilità;
- c) indicare quale sia il suo "familiare" disposto a corrispondere l'importo di € 20.000,00 in favore del creditore ipotecario Olympia SPV s.r.l. entro il 30/10/2025 e quali garanzie questi abbia offerto a riguardo, depositando altresì in atti perlomeno un atto di impegno datato e sottoscritto, possibilmente cauzionato o garantito da assegno circolare;
- d) specificare, ai fini della valutazione della diligenza nell'assunzione dei debiti, quale fosse il suo stipendio da lavoratore dipendente (lordo e netto) prima del pensionamento, depositando in atti il contratto individuale di lavoro nella versione più aggiornata, l'ultimo CU ovvero l'ultima busta paga;
- e) indicare le specifiche ragioni, di fatto e di diritto, per le quali si sia ritenuto esentato, negli ultimi tre anni, dal presentare la dichiarazione dei redditi;
- f) indicare le precise date di stipula di ciascun contratto di finanziamento ovvero di ciascun atto di fideiussione rilasciato in favore della madre;
- g) indicare e documentare le modalità di impiego dell'importo di € 18.429,63 (ricavato dalla vendita di diritto superficario conclusa in data 22/03/2023, in favore della figlia), non risultante destinato al pagamento di pregressi debiti privilegiati o ipotecari (a differenza del restante importo ricavato da detto trasferimento immobiliare, v. all. 10);

ritenuto, specularmente, di dover invitare l'**OCC**, entro il termine di cui all'art. 70, co. 6, CCII, a integrare la propria relazione specificando, con riguardo:

- a) al punto a) dell'art. 70, co. 2, e 69 CCII, lo scopo (familiare o anche imprenditoriale) sotteso alla determinazione del debitore di concedere plurime fideiussioni in favore della madre (imprenditrice commerciale), nonché i possibili profili di colpa grave del debitore emergenti dalla concessione di dette garanzie con specifico riferimento alle date di assunzione di ciascun debito e al relativo ammontare; la rilevanza della vendita di diritto superficario conclusa in data 22/03/2023 quale atto in frode ai creditori (con particolare riguardo alla destinazione dei proventi e alla corrispondenza del prezzo concordato con la figlia ai valori di mercato);
- b) al punto c) dell'art. 70, co. 2, CCII, l'attendibilità delle giustificazioni addotte dal debitore in relazione alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni e all'assenza di titolarità di beni mobili registrati (allegando la visura estratta dal PRA); nonché l'effettività delle garanzie offerte dal "familiare" che intenderebbe assumere il ruolo di finanziatore del piano;

visto l'art. 70, co. 1, CCII;

DISPONE

- che, a cura della Cancelleria, la proposta - opportunamente epurata dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione



dei creditori - ed il piano, unitamente al presente decreto, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Terni, nonché comunicati all'OCC, il quale avrà cura di comunicarlo al debitore istante;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori, inserendo nella comunicazione l'indirizzo p.e.c. al quale i creditori potranno inviare le eventuali osservazioni;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei 20 giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

che il debitore trasmetta all'OCC le integrazioni e i chiarimenti di cui in motivazione almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 70, co. 6, CCII;

MANDA

all'OCC, previa audizione del debitore ed esame della documentazione integrativa descritta in motivazione da questi trasmessagli, di relazionare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso in merito

- all'adempimento degli oneri pubblicitari e alle comunicazioni,
- alle osservazioni eventualmente presentate,
- ad ogni circostanza, anche sopravvenuta, ritenuta utile ai fini della procedura, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie,
- a ciascuno dei punti indicati nella parte finale della motivazione del presente decreto;

DISPONE

- la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata già pendenti nei confronti del debitore ovvero instaurati nelle more dell'apertura della procedura e che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto (inclusi il pignoramento del quinto stipendiale in essere e la procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. 100/2023 di questo Tribunale);
- il **divieto** di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore;
- il **divieto**, per il debitore, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

Si comunichi, a cura della Cancelleria, all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, avv. Leonardo Capra, il quale avrà cura di comunicare il presente decreto al debitore, sig. FABRIZIO TARQUINI, entro giorni tre dalla comunicazione del presente provvedimento.

Terni, 17/09/2025

Il giudice designato
(dott.ssa Francesca Grotteria)

